

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Obblighi e Opportunità

Dr. Vincenzo Crusi

Economista - Revisore Legale

Commissione studi Diritto Fallimentare e Societario ODCEC Lecce

Commissione studi Trust e Wealth Planning ODCEC Milano

Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza

D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019
(G.U. del 14 febbraio 2019)

Legge Delega n. 155 del 19 ottobre 2017

Raccomandazione UE

E' composto da **4 parti** e **391** Articoli (266 LF)

PARTE PRIMA

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (artt. 1-374)

PARTE SECONDA

Modifiche al Codice Civile (artt. 375-384)

PARTE TERZA

Garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire (artt.385-388)

PARTE QUARTA

Disposizioni finali e transitorie (artt. 389-391)

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa G.U. 6 aprile 1942, n. 81. La LF 7 parti e 266 Articoli

I parte Disposizioni generali artt. 1-4

II parte Fallimento artt. 5-159

III parte Concordato fallimentare e accordi di ristr. artt. 160-186

IV parte Amministrazione controllata artt. 187-193

V parte Liquidazione coatta amministrativa artt. 194-2015

VI parte Disposizioni penali (reati fallimentari) artt. 216-241

VII parte Disposizioni transitorie artt. 242-266

PARTE PRIMA

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (artt. 1-374)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il codice disciplina le situazioni di **crisi** o **insolvenza** del debitore,
Imprenditore commerciale (anche non lucrativo)

agricolo

consumatore

professionista

artigiano

operando

quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica,

con esclusione dello Stato e degli EE PP

LA PARTE PRIMA

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (artt. 1-374)

Involge

Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi

Concordato preventivo

Liquidazione giudiziale

Liquidazione coatta amministrativa

Disposizioni penali (reati fallimentari)

Entrata in vigore del nuovo CCII

a partire dal 18° mese dalla data di pubblicazione in GU
(ossia 15-08-2020) salvo gli articoli

27 c.1 (Competenze x materie e territorio) **350** (Modifiche alla disciplina dell'Amministrazione Straordinaria)

356 (Albo dei Gestori della Crisi (ex curatori) **357** (Funzionamento Albo GdC) **359** (Area web riservata)

363 (Certificazione debiti contributivi e assicurativi) **364** (Certificazione debiti tributari)

375 (Assetti organizzativi dell'impresa) **377** (Assetti organizzativi societari)

378 (Responsabilità degli amministratori) **379** (Nomina organismo di controllo)

385-386-387-388 (Garanzie a favore di acquirenti immobili da costruire)

entrati in vigore dal 30° giorno dalla data di pubb. in GU
(ossia 16-03-2019)

Tuttavia

La LEGGE 8 marzo 2019, n. 20 .

Delega il Governo a adottare disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 14/2019 istitutivo della disciplina della crisi di impresa entro due anni dall'attuazione, ossia 16 marzo 2022

Obblighi dell'Imprenditore

(Agricolo, Commerciale, Industriale, Terziario, etc.)

(norma già in vigore dal 16 marzo 2019)

Art. 3 CCII

Doveri del Debitore

L'imprenditore individuale **deve** adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo **deve** adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative

Obblighi dell'imprenditore societario o collettivo (1)

Art. 375

(modifica l'art. 2086 imponendo adeguati)

Assetti organizzativi dell'impresa

ossia

«L'imprenditore societaria o collettivo, ha il **dovere** di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità' aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità' aziendale».

Obblighi dell'imprenditore societario o collettivo (2)

Art. 377

(modifica gli artt. 2257 c.1, 2380 bis c. 1, 2409-novies c. 1, 2475 c.1 cc, imponendo adeguati)

Assetti organizzativi societari

ossia

«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.»

Obblighi dell'imprenditore societario o collettivo (3/a)

Art. 378

Modifica l'art. 2476 inserendo il c. 5 e l'art. 2486 inserendo il c. 2

Responsabilità degli amministratori

«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali.

La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

Obblighi dell'imprenditore societario o collettivo (3/b)

Art. 378

Modifica l'art. 2476 inserendo il c. 5 e l'art. 2486 inserendo il c. 2

Danno risarcibile degli amministratori

«Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, il danno risarcibile si presume essere pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484.

*Mancando le scritture contabili, o se irregolari, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra **attivo** e **passivo accertato in procedura**».*

Obblighi dell'imprenditore societario o collettivo (4/a)

Art. 379 Nomina dell'organo di controllo

(modifica l'art. 2477 c. 2, 3, 5 imponendo nuovi parametri)

«L'organo di controllo o del revisore è obbligatorio se la società: *omissis.....*

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti:

- **2 milioni di euro** di attivo dello stato patrimoniale
- **2 milioni di euro** di ricavi delle vendite e delle prestazioni
- **10 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i predetti limiti provvede, entro 30 gg., alla nomina dell'OdC o del RL

Ove silente l'assemblea, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta dell'interessato o su segnalazione del Conservatore RI

L'obbligo dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.»

Obblighi dell'imprenditore societario o collettivo (4/b)

Art. 379

(modifica l'art. 2477 c. 2, 3, 5 imponendo nuovi parametri per la)

Nomina dell'organo di controllo

Le srl e le coop. costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, dovendo provvedere a nominare gli organi di controllo, devono uniformare, entro nove mesi dalla predetta data, l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni cennate.

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (1)

Strumenti di allerta Art. 12

- obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal C.C.
- obbligo di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 (RL) e 15 CPQ)

Finalizzati:

- alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa
- alla sollecita adozione delle misure di composizione della crisi

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (2)

Strumenti di allerta

Art. 12

Gli strumenti di allerta costituiscono un **dovere** per gli imprenditori minori sotto soglia **(tutte le imprese ivi compreso le agricole, commerciali, artigiane)** e un **obbligo** per gli imprenditori **(societari o collettivi)**

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (3)

Indicatori della crisi

Art. 13

- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi **indici*** che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso
- reiterati e significativi ritardi nei pagamenti;

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (4)

Indici*

Art. 13

Il **CNDCEC** elabora triennialmente gli indici (approvati dal **MEF**) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica **ISTAT** i quali, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa

L'impresa che non li ritenga adeguati ne specifica le ragioni nella **Nota Int.** indicando a sua volta (mediante un attestazione di adeguatezza rilasciata da un **Professionista Indipendente** -da allegare alla NI) quelli idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (4)

Art. 14

Obbligo di segnalazione da parte del RL

Il **RL** e/o la **SR** hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:

- che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato
- la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione per i successivi 6 mesi
- di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (5)

Art. 14 Obbligo di segnalazione da parte del RL

La segnalazione effettuata a mezzo PEC deve:

- essere motivata
- contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'O. A. deve:
 - riferire in ordine alle soluzioni individuate
 - e alle iniziative intraprese

In ipotesi di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, l'**OdC** informa senza indugio l'**OCRI***, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (6)

Art. 14

Obbligo di segnalazione da parte del RL

La tempestiva segnalazione all'**OA** prima, e all'**OCRI** nei successivi 90 gg. poi, costituisce esonero dalla responsabilità solidale dell'**OC**

Tale azione non costituisce causa di revoca dell'**OdC**

Le banche e gli altri intermediari finanziari allorché varino, revisionino o revochino affidamenti, hanno l'obbligo di darne notizia agli organi di controllo societari

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (7)

Art. 15

Obbligo di segnalazione da parte dei CPQ

Sono **CPQ AE, INPS, AR** ed hanno la funzione rispettivamente di dare avviso al debitore che la propria esposizione debitoria

AE (per iva non versata risultante dalla liquidazione periodica) è di importo **rilevante**, ossia:

- 30% e non inferiore a 25.000 euro
(per volume d'affari fino a 2.000.000 di euro dell'anno precedente)
- 30% e non inferiore a euro 50.000
(per volume d'affari fino a 10.000.000 di euro dell'anno precedente)
- 30% e non inferiore a euro 100.000,
(per volume d'affari oltre 10.000.000 di euro dell'anno precedente)

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (8)

Art. 15

Obbligo di segnalazione da parte dei CPQ

per l'**INPS** quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente ma superiore alla soglia di euro 50.000;

per l'**AR** quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi:

per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000

per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

I **CPQ** non procedono a segnalare allorché il debitore documenti l'esistenza di crediti di imposta o crediti presso **AA PP** su piattaforma telematica del MEF

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (9)

Art. 16 OCRI (Organismo di Composizione della crisi)

L'**OCRI** è costituito presso ciascuna **CCIAA** con il compito di ricevere l'autonoma istanza del debitore in crisi nonché le segnalazioni di allerta dell'**OdC** e dei **CPQ**

Gestisce il procedimento di allerta e assiste l'imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'organismo opera tramite:

- 1) il **Referente** individuato nel Segretario Generale della **CCIAA** il quale assicura la tempestività del procedimento vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti
- 2) **Collegio degli esperti*** di volta in volta nominato

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (10)

Art. 17

nomina e composizione del Collegio degli esperti

L'**OCRI** una volta ricevuta la segnalazione di allerta procede alla composizione del **CdE** (composto da tre membri) tra quelli iscritti all'**Albo** dei Gestori della Crisi (ex curatori fallimentari) tenuto dal **MEF**:

Uno è designato dal Tribunale specializzato in materia di impresa

Uno è designato dal Presidente della CCIAA competente

Uno è individuato dal **Referente** (sentito il debitore) tra quelli inseriti in un apposito elenco dell'associazione rappresentativa del settore del debitore

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (11)

Art. 18 Audizione del debitore

L'**OCRI** convoca dinanzi al **CdE** il debitore e, ove esistente l'**OdC** per l'audizione in maniera riservata, e valutate le informazioni fornite e assunte può disporre l'archiviazione ove ritenga inapplicabili gli indici della crisi all'azienda in esame

Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione

Ove il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa il collegio relazione al referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni e invita il debitore a presentare entro 30 gg. istanza di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (12)

Art. 19

Composizione della crisi

Per la composizione della crisi l'**OCRI** e per esso il **CdE**:

- fissa un termine non superiore a 90 gg. prorogabile di ulteriori 90 gg. unicamente in caso di positivi riscontri delle trattative che saranno seguite dal Relatore
 - Acquisisce una relazione aggiornata sulla situazione Economico-patrimoniale-finanziaria dell'impresa
- un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (13)

Art. 20 Misure protettive

Il debitore che intende risolvere la crisi può chiedere al Tribunale delle Imprese le cd misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative avviate

Il Tribunale valutata le opportunità concede o denega l'adozione delle protezioni le quali in ogni caso non superano i termini di 90+90 gg.
Possono essere revocate in ogni tempo

Su istanza del debitore sono disposti il differimento degli obblighi previsti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite sotto minimo legale e conseguente scioglimento della società

(dagli artt. 2446, II e III C., 2447, 2482-bis, IV, V e VI C. del C.C. e la non operatività del 2482-ter, della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, I C. n. 4), e 2545-duodecies del codice civile)

Su istanza del debitore, il provv. può essere pubblicato nel Reg. Impr.

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (14)

Art. 21

Conclusione del procedimento

Ove allo scadere dei termini non sia stato concluso un accordo con i creditori coinvolti permane la situazione di crisi pertanto l'**OCRI**:

- in primis invita il debitore a presentare entro 30 gg. domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui all'**Art 37* CCII**
- ove il debitore risulti silente l'**OCRI** ne da' notizia al **PM** presso il Tribunale competente il quale non oltre 60 gg. presenta Ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale (fallimento)

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (14)

Art. 25 Misure premiali

L'imprenditore che abbia presentato all'OCRI istanza tempestiva di accesso a una delle proc. regolatrici della crisi o dell'insolvenza (se accolta) merita alcuni benefici

- tasso legale interessi maturati sui debiti tributari da inizio a fine procedura
 - sanzioni tributarie ridotte al min. se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione o regolazione della crisi o dell'insolvenza
- la proposta concorrente di concordato preventivo in continuità non è ammissibile ove sia assicurata una soddisfazione dei crediti chirografari non inferiore al 20% dei crediti con attestazione del **PI**
- non punibilità dei reati di bancarotta limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura di comp. o regol. crisi ove il danno cagionato sia speciale tenuità',

La procedura di Allerta e di composizione della crisi (15)

* Strumenti **Stragiudiziali** di regolazione della Crisi o dell'Insolvenza

Chiunque Imprenditore in crisi

Chiunque Imprenditor in crisi escluso IMP MIN
(MINORE: AP <300.000; R <200.000; Deb.
<500.000)

Art. 56
Accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento
(Prof. Ind.)
(contenuto libero)

Art. 57 Accordi di ristrutturazione debiti (Prof.
Ind.)(contenuto **NON** libero) (efficacia estesa
conc in continuità)

Minimo 60% dei creditori

Art. 62
Ammessa Convenzione di moratoria (eff. Est.)

Art. 60
Accordi di ristrutturazione debiti Agevolato (min
30%) allorché non siano richieste misure protettive

Art. 63
No Transazione fiscale e previdenziale

Art. 62
Ammessa Convenzione di moratoria (eff. Est.)

(No omologazione)

Art. 63
Ammessa Transazione fiscale e previdenziale

(Si omologazione)

CAPO II CCII

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (1)

Art. 65 ambito di applicazione

consumatore

professionisti

imprese minore (sotto soglia)

imprese Agricole minori

sturt-up innovative d.lgs. 179-2012

imprese no-profit - enc - fondazioni - comitati – trust – etc.

Ogni altro debitore non qssoggettabile a LG o Liq. Coat. Amm.

CAPO II CCII

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (2)

Procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore Art. 67

chiunque consumatore (anche se imprenditore) a condizione che non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

piano di ristrutturazione dei debiti mediante OCC

contenuto libero (si omologazione) (si revoca)

parziale soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma

falcidia dei crediti privilegiati in misura non inferiore al prevedibile ricavo della vendita (attestazione OCC)

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (3)

Art. 74 proposta di concordato minore

Solo per continuità attività o in presenza di finanza esterna apprezzabile soddisfazione creditori

No concordato min per comportamento in frode - precedenti ultimi 5 anni - max due volte (Art. 77)

Contenuto libero – si suddivisione in più classi di creditori

Approvazione a Maggioranza dei creditori (chirografari) ammessi al voto (Art. 79)

Falcidia dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile attestata dall'OCC

Si Omologazione del concordato minore (Art. 80)

L'OCC vigila l'esatta esecuzione del concordato minore – redige il rendiconto – lo sottopone al GD per appr./rev. (Art. 81)

Il concordato minore è revocato in ogni momento su istanza dell'interessato dinanzi a comportamenti dolosi lesivi dei diritti dei creditori (Art. 82)

Le procedure di risoluzione della crisi di impresa (1)

Art. 84 Il concordato preventivo (sue finalità)

concordato prev. in continuità

continuità diretta

continuità indiretta
(cessione, fitto, usufrutto, conferimento)

attestazione del Prof. Ind.
di miglior soddisfacimento cred.

si a finanziamenti prededucibili autorizzati
prima dell'omol. Conc. Prev. o acc. Ristrutt.
Art. 99

si moratoria fino a 2 anni Cred. Priv. Art. 86

approvazione a maggioranza dei creditori e
creditori ammessi al voto Art. 109

attestazione del Prof. Ind. di veridicità dati e fattibilità piano concordatario

Trattamento dei crediti fiscali e previdenziali (si falcidia c/Attestazione. Prof. Ind.) Art. 88

concordato prev. liquidatorio

si apporto risorse esterne min+10%
rispetto alternativa della **L. G.**

soddisfazione creditori chirografari
min 20%

Le procedure di risoluzione della crisi di impresa (2)

Art. 84 Il concordato preventivo

Proposte concorrenti Art. 90

solo da 10 % o + dei crediti

escluso debitore, coniuge, parenti entro IV grado

soddisfazione creditori chirografari min 30% riducibile 20% ove debitore abbia aperto proc di allerta o composizione assistita crisi

si intervento terzi e/o aumento di capitale con escl. dir. Opzione

Offerte concorrenti Art. 91

ove piano concord preveda acquisto o affitto dell'azienda o ramo di essa o di beni si procede a pubblicità per offerte concorrenti in caso di più offerte si a procedura competitiva

soddisfazione creditori chirografari min 20%

Esdebitazione del sovraindebitato (consumatore, imprese minori, prof, imprese agricole, etc.)

Esdebitazione di diritto Art. 282

A seguito chiusura procedura di liquidazione controllata la esdebitazione è rilasciata dal tribunale con decreto

salvo che il sovraindebitato non abbia precedenti di bancarotta

salvo che il consumatore non sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti e max per due volte nella vita

reclamo avverso decreto di esdebitazione (creditore o PM)

L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE DINANZI AGLI OBBLIGHI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA E ALLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI MERITEVOLI

grazie per l'attenzione